

**Camera Arbitrale presso Autorità Nazionale Anticorruzione**

**N. 06/2018 R.G.A.**

**LODO ARBITRALE**

**Pronunciato dal Collegio arbitrale composto da:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - prof. avv. Laura Salvaneschi   | Presidente |
| - prof. avv. Gennaro Terracciano | Arbitro    |
| - prof. avv. Luigi Balestra      | Arbitro    |

**Nel procedimento arbitrale tra**

**Vianini Lavori S.p.A.**, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI con le imprese mandanti Consorzio Integra-Società Cooperativa, Pizzarotti & C. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. S.p.A., Aquilaia S.p.A., DI.COS. S.p.A., TIERRE S.r.l., G. & G. Di Stefano S.r.l., Costruzioni Civili & Commerciali S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Nicoletti (CF: NCLLCU70A05H501J) (PEC: luconicolettirdineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101

Attrice

**Nei confronti di**

**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in persona del rappresentante legale pro tempore Prof. Claudio Franchini, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Giovanni Bruno (C.F. BRNGNN73T25D086W) (PEC: giovannibrunordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo in Roma, via Savoia, n. 31

Convenuta

\* \* \*

1. Con «domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro» notificata il 19 ottobre 2017, Vianini Lavori S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con le mandanti Consorzio Integra — Società Cooperativa, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. — Società Appalti Costruzioni S.p.A., Aquilaia S.p.A., DI.COS. S.p.A.; TIERRE S.r.l, G. & G Di Stefano S.r.l. e Costruzioni Civili e Commerciali S.p.a. ha rivolto al costituendo Collegio arbitrale i seguenti quesiti:

*«Quesito n. 1. Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto di Vianini Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita con le mandanti Consorzio Integra — Società Cooperative, Impresa Pizzarotti S.p.a., Aquilaia S.p.A., DI. COS. S.p.a., TIERRE S.r.l., G & G. Di Stefano S.r.l., Costruzioni Civili e Commerciali Sp.a., al riconoscimento della somma di 234.336.458,35 in accoglimento della RISERVA N. 3 e, per l'etto, condannare l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma ovvero di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge, oltre IVA, se dovuta.*

*Quesito n. 2. Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto di Vianini Lavori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita con le mandanti Consorzio Integra — Società Cooperative, Impresa Pizzarotti Sp.a., Aquilaia S.p.A., DI. COS. S.p.a., TIERRE S.r.l., G & G. Di Stefano S.r.l., Costruzioni Civili e Commerciali S.p.a., al riconoscimento della somma di e 810.913,37 in accoglimento della RISERVA N. 4 e, per l'effetto, condannare l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento della predetta somma ovvero di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge, oltre IVA, se dovuta».*

Vianini Lavori S.p.A. ha altresì nominato quale proprio arbitro il Prof. Avv. Gennaro Terracciano, invitando l'Università di Roma "Tor Vergata" a designare il proprio arbitro.

2. Con «atto di nomina di arbitro» dell'11 settembre 2018, notificato il successivo 12 settembre 2018, l'Università di Roma "Tor Vergata" ha designato arbitro il Prof. Avv. Luigi Balestra chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*«Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale rigettare ogni avversa istanza, anche istruttoria, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria, si chiede fin da ora, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle stanze istruttorie di prova testimoniale dedotte dalla Vianini Lavori S.p.a., ammettere l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prova contraria, sui medesimi capitoli di prova».*

3. Il Consiglio della Camera Arbitrale presso l'ANAC, nella seduta del 19 ottobre 2018, ha nominato il terzo Arbitro nella persona della Prof. Avv. Laura Salvaneschi.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, c. 8, d.lgs. n. 50/2016, il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 17 ottobre 2018, ha quindi nominato il Collegio arbitrale nelle persone di: Prof. Avv. Laura Salvaneschi, nata a Milano il 5 giugno 1958, terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale; prof. Avv. Gennaro Terracciano, nato a Napoli l'8 maggio 1960, componente, designato da Vianini Lavori S.p.A., prof. Avv. Luigi Balestra, nato a Foggia il 10 agosto 1965, componente, designato da Università degli Studi di Roma — Tor Vergata. Con lo stesso provvedimento gli arbitri sono stati invitati a trasmettere alla Camera Arbitrale, prima della costituzione del Collegio, la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina.
5. Con messaggi di posta elettronica certificata, rispettivamente del 25 ottobre e del 26 ottobre 2018, il prof. avv. Luigi Balestra e la prof. avv. Laura Salvaneschi nonché il prof. avv. Gennaro Terracciano hanno dichiarato di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 815 cod. proc. civ. e agli artt. 209, comma 6 e 210, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016;

nonché di aver preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali, redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2 del medesimo d. lgs. n. 50/2016.

6. Successivamente, all'udienza del 30 gennaio 2019, presso la sede della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, in Roma, Via Marco Minghetti n. 10 si costituiva il collegio arbitrale, assegnando alle Parti i seguenti termini:
  - sino al **3 aprile 2019, ore 17.00**, per il deposito della prima memoria, con formulazione dei quesiti, produzione di documenti e richieste istruttorie;
  - sino all'**8 maggio 2019, ore 17.00**, per il deposito di memoria di replica con eventuali precisazione dei quesiti, formulazione di controquesiti, produzione di documenti e formulazione di richieste istruttorie, esclusivamente in replica.
7. Data la mole dei documenti depositati in atti dall'attrice, su richiesta della parte convenuta, con Ordinanza n. 1 in data 15 aprile 2019, il Collegio arbitrale differiva poi il termine per il deposito della seconda memoria fino al 28 maggio 2019.
8. Con successiva Ordinanza n. 2 in data 31 maggio 2019, il Collegio arbitrale confermava l'udienza del 10 giugno 2019 ore 15.00 per la comparizione delle Parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione; e, in difetto di conciliazione, per procedere alla discussione, con riserva di ogni ulteriore provvedimento.
9. Nel corso della predetta udienza, il Collegio arbitrale tentava di conciliare la lite discutendo con le parti le reciproche posizioni. Il tentativo di conciliazione non andava però a buon fine e l'udienza proseguiva con ampia discussione tra le Parti in relazione alle reciproche richieste anche istruttorie.  
Ad esito dell'udienza il Collegio si riservava.

10. Seguivano due Camere di Consiglio, l'una in data 15.7.2019 e l'altra in data 18.7.2019 finalizzate alla valutazione delle richieste delle Parti e alle determinazioni sul successivo andamento del procedimento.
11. All'esito delle predette Camere di Consiglio il Collegio arbitrale, ritenuto di dover sottoporre al contraddittorio delle Parti alcune questioni, emanava l'Ordinanza n. 3 in data 26.7.2019 con la quale stabiliva quanto segue:

***“Ritenuto***

- *Che gli elementi rilevabili in atti, ancorché non ancora definitivamente consolidati tra le Parti e la complessità della mole documentale versata in atti, richiedano di procedere alla fase istruttoria per acquisire ogni elemento utile per la conferma e la individuazione del pregiudizio economico allegato da parte attrice, ancorché da verificare nel suo fondamento;*
- *Che le eccezioni svolte da parte convenuta non impediscano allo stato ogni ulteriore accertamento istruttorio circa la sussistenza di un pregiudizio economico derivante a parte attrice dal “definanziamento” delle opere in contestazione, per lo meno in termini di determinazione delle “spese di progettazione le altre documentate” di cui all’art. 9 della Convenzione 23.10.1987;*
- *Che, peraltro, anche ai fini della determinazione dei quesiti peritali, appare allo stato degli atti doveroso sottoporre al contraddittorio tra le Parti la questione della validità dell’Atto aggiuntivo alla convenzione n. 2 – che ha affidato alla Vianini Lavori S.p.a. la realizzazione della c.d. “Città dello Sport” – alla luce delle norme sugli appalti pubblici di lavori applicabili e ciò anche in relazione all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 (doc. 4 Vianini Lavori S.p.a.) che, all’art. 5, autorizza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, a derogare, tra l’altro, anche a tale normativa;*

***assegna***

- *alle Parti termine fino al 30 settembre 2019 per il deposito di una memoria integrativa contenente osservazioni sulla questione da ultimo delineata;*

***rinvia***

- *il procedimento all’udienza del 10 ottobre 2019 alle ore 15:30 al fine di procedere all’ammissione di CTU, alla nomina del consulente tecnico d’ufficio e alla formulazione dei quesiti da sottoporre al professionista che verrà nominato. Riserva ogni ulteriore questione istruttoria”.*

12. Dopo il deposito delle memorie come indicato nell'Ordinanza n. 3, gli arbitri si riunivano in Camera di Consiglio e si scambiavano altresì note scritte interne sulle problematiche emerse ai fini di delibare le complesse questioni sollevate dalle Parti.
13. Successivamente le Parti richiedevano plurimi rinvii dell'udienza già fissata per il 10.10.2019; si rendeva così necessaria la pronuncia di ulteriori 6 Ordinanze di mero rinvio (rispettivamente in data 6.9.2019, 1.10.2019, 11.11.2019, 9.12.2019, 11.12.2019, 30.12.2019).
14. All'udienza del 20 gennaio 2020 il Collegio esperiva nuovamente il tentativo di conciliazione sulla base delle ampie risultanze acquisite, indicando specificamente alle parti i diversi possibili scenari decisori e tutte le criticità delle reciproche posizioni emerse dall'esame e dallo studio dell'ampissimo materiale depositato in atti. Anche in questo caso il tentativo di conciliazione aveva però esito negativo e il Collegio invitava quindi le Parti alla discussione.

In quella sede l'avv. Bruno sollevava e verbalizzava una serie di ulteriori complesse questioni attinenti, tra l'altro:

- a) la possibile illegittimità della concessione del 1997 – violazione Legge n. 584/1997, recante *Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici alle direttive della CEE*;
  - b) l'illegittimità di tutti gli atti di affidamento riferiti ai lotti diversi dal primo, e successivi al primo triennio dalla conclusione della concessione del 1997. Violazione dell'art. 5, let. G Legge n. 584/1997;
  - c) l'illegittimità di tutti gli atti di affidamento e contratti stipulati oltre al termine di cui all'art. 4, Comma 2, della Legge n. 122/1979, come prorogato *ex lege*;
  - d) la nullità per violazione del divieto contenuto nell'art. 6 Legge 537/1993.
- L'avv. Nicoletti contestava l'ammissibilità e la rilevanza delle predette allegazioni nonché delle domande tutte facendo riferimento al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuto all'Ateneo in data 30.9.2019 prot. n. 42121 recante conferma della vigenza della Convenzione del 1987. L'avv.

Nicoletti formulava altresì ulteriore quesito in aggiunta a quelli già rassegnati, verbalizzandolo nel modo seguente:

*“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto di Vianini Lavori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese costituita con le mandanti Consorzio Integra – Società Cooperativa, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. – Società Appalti Costruzioni S.p.A., Aquilaia S.p.A., DI.COS. S.p.A., TIERRE S.r.l., G. & G. Di Stefano S.r.l., Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., al riconoscimento della somma di € 35.730.169,49 quale differenza tra il valore venale dei lavori eseguiti e l’importo contrattuale percepito dall’Università e, per l’effetto, condannare l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma ovvero di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., a titolo di, a titolo di rimborsi e restituzioni, ex art. 2043, 2041 e 2033 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge, e IVA come per legge”.*

Il Collegio arbitrale, tenuto conto delle ulteriori questioni sollevate dalle Parti nonché delle proposte di quesiti istruttori dalle stesse formulate, si riservava.

15. Dopo ulteriori Camere di Consiglio, valutate le memorie autorizzate depositate dalle Parti in data 30.9.2019, nonché le argomentazioni orali espresse all’udienza del 20.1.2020, il Collegio arbitrale pronunciava l’Ordinanza n. 10 in data 29.1.2020 con la quale:

**“Rilevato**

*- che dai documenti versati in atti e in Particolare dall’OPCM n. 3489 del 29.12..2005 (doc. n. 4 Vianini e doc. n. 2 Università) emerge che la realizzazione della “Città dello Sport di Torvergata” è opera la cui realizzazione è stata commissionata a Vianini sulla base di un piano finalizzato anche alla soddisfazione di interessi generali, che fin dall’origine trascendevano quelli dell’Università, organizzato da vari soggetti portatori dei predetti interessi generali e collettivi;*

*che, infatti, risulta firmato un Protocollo di intesa relativo alla Città dello Sport tra il Comune di Roma, l’Università, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Sistema integrato infrastrutture e trasporti – SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna che, pur non versato in*

*atti, risulta aver comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;*

- *che, sulla base di tale Protocollo di intesa (il “**Protocollo**”), il richiamato OPCM ha previsto che gli oneri derivanti dalla realizzazione della Città dello Sport dovessero gravare su una pluralità di soggetti - tra cui, oltre alla Università, il Comune di Roma e il Comitato Olimpico Nazionale - obbligati a “forme di cogestione” delle realizzande strutture;*
- *che, allo stato degli atti, appare per lo meno plausibile ritenere che l’Università abbia sottoscritto l’Atto integrativo alla Convenzione per la realizzazione della Città dello Sport anche per soddisfare interessi generali di cui erano portatori i predetti soggetti terzi, il cui apporto causale nella produzione del danno lamentato da Vianini andrà quindi valutato in sede decisoria;*
- *che a questi fini è comunque opportuno acquisire agli atti di causa il predetto Protocollo;*
- *che l’oggetto del giudizio appare allo stato degli atti da delimitarsi alle domande formulate dalle Parti nelle memorie autorizzate con il verbale di costituzione del Collegio arbitrale, specificamente indicati in quella sede come perentori, ferma restando ogni eventuale valutazione incidentale dei motivi di nullità dell’Atto aggiuntivo con cui è stata affidata alla Vianini Lavori S.p.a. la realizzazione della Città dello Sport sollevati dall’Università nella propria memoria 30 settembre 2019 e nel corso dell’udienza in data 20 gennaio 2020;*
- *che appare comunque indispensabile a questo stadio del giudizio procedere all’espletamento della CTU già preannunciata con Ordinanza n. 3 in data 26 luglio 2019 ai fini di delimitare oggettivamente il pregiudizio economico eventualmente derivante a parte attrice dal “definanziamento” delle opere in contestazione, anche per un più corretto inquadramento soggettivo delle obbligazioni oggetto del giudizio;*

*riservato ogni altro provvedimento e valutazione, auspicando che le Parti possano in pendenza della espletanda consulenza instaurare un tavolo di trattative con il coinvolgimento anche degli ulteriori soggetti portatori degli interessi propri e generali sulla cui base è stato dato a Vianini l’incarico per cui è causa*

**ammette**

*CTU sui quesiti che verranno successivamente determinati, demandando agli organi competenti la nomina di un CTU con le qualifiche di ingegnere edile, possibilmente residente a Roma, autorizzando altresì lo stesso CTU ad avvalersi di uno o più ausiliari con specifica competenza contabile;*

***invita***

*le Parti al deposito del Protocollo di intesa relativo alla Città dello Sport tra il Comune di Roma, l'Università, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Sistema integrato infrastrutture e trasporti – SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna*

***rinvia***

*il procedimento all'udienza del 9 marzo 2020 al fine di procedere al giuramento del CTU e alla formulazione dei quesiti da sottoporre al professionista che verrà nominato.”*

16. Successivamente la Camera arbitrale nominava quale CTU l'ing. Daniela Porretti, iscritta nell'elenco dei periti della Camera arbitrale al n. 2993, ma l'udienza già fissata per il 9.3.2020 per il giuramento del CTU e la formulazione dei quesiti doveva essere rinviata a seguito dell'intervento della pandemia da Covid19 e fissata con modalità telematiche per il successivo 12.5.2020.
17. In data 11 maggio 2020 perveniva peraltro richiesta congiunta delle Parti di differimento della predetta udienza che traeva origine dalle reiterate sollecitazioni del Collegio arbitrale a coltivare una strada conciliativa, più volte perseguita dallo stesso Collegio arbitrale nel contraddittorio con le parti e con i loro difensori. In accoglimento dei richiamati plurimi interventi del Collegio arbitrale, le Parti comunicavano quindi di essere intenzionate a coltivare la via di una definizione bonaria del contenzioso in essere.
18. Dopo alcune richieste informali rivolte alle Parti *medio tempore*, sempre in ragione e in funzione del raggiungimento di una conciliazione del complesso contenzioso pendente che il Collegio arbitrale ha continuato a perseguire, in data 29.4.2021 perveniva via pec lettera congiunta sottoscritta dai difensori delle Parti del seguente tenore:

*“I sottoscritti difensori di ATI Vianini e Università Tor Vergata, nel dare atto che il 23 aprile tra le Parti, in relazione alla vicenda contenziosa da cui trae origine il presente procedimento, è stata sottoscritta transazione generale che prevede, tra le altre pattuizioni, all’art. 2.2., che in relazione al contenzioso in esame: “I procuratori delle Parti chiederanno la fissazione di un’udienza arbitrale per dare atto della avvenuta transazione del giudizio e far dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri legali. Spese di funzionamento dell’Arbitrato (compenso degli Arbitri, eventuale spese di CTU, compenso della Camera Arbitrale e quant’altro), a metà tra le Parti”, sono a richiedere a codesto Ecc.mo Collegio l’adozione degli incumbenti opportuni.”*

19. Con Ordinanza n. 15 in data 7.5.2021 il Collegio arbitrale fissava quindi l'udienza telematica del 14.5.2021 alle ore 10.00.
20. Nel corso di tale udienza le Parti, per il tramite dei propri difensori, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, formalizzato in una transazione e chiedevano pertanto al Collegio arbitrale di prenderne atto e di decretare la cessazione della materia del contendere, a spese legali compensate e con suddivisione delle spese per il funzionamento della procedura e degli onorari del Collegio nella misura del 50% a carico di ciascuna delle Parti.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio arbitrale, riunito in conferenza personale via piattaforma Zoom immediatamente dopo la chiusura dell’udienza, così prevede:

preso atto della dichiarazione congiunta dei difensori delle Parti circa il raggiungimento di un accordo transattivo

#### **dichiara**

cessata la materia del contendere;

compensa tra le Parti le spese del procedimento;

determina la suddivisione delle spese per il funzionamento dell’arbitrato e per gli onorari degli arbitri nella misura del 50% per ciascuna delle Parti.

Milano-Bologna-Roma

Prof. avv. Laura Salvaneschi

Prof. avv. Gennaro Terracciano

prof. avv. Luigi Balestra